



Comune di Cles

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2026-2028**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Per i comuni trentini invece, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", ha disposto che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, gli enti locali trentini avevano adottato per l'esercizio 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali avevano allegato quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui era attribuita funzione conoscitiva. Dal 1° gennaio 2017 anche per tali enti la riforma è entrata a pieno regime.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;

- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Numerosi sono stati gli interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile.

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2022 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 02/08/2022, il quale ha modificato gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo decreto MEF del 12/10/2022 ha inoltre aggiornato gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei

conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni: è quindi stata introdotta la voce “Fondo di garanzia debiti commerciali” sia nel piano dei conti integrato, che negli schemi di bilancio di previsione (a decorrere dal triennio 2023-2025) e di rendiconto (a decorrere dall’esercizio 2022).

Fra le modifiche precedentemente intervenute il decreto MEF del 01/09/2021, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

Molto rilevante dal punto di vista operativo, è stata quella disposta con il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l’allegato 4/1 relativo alla programmazione. Sono state apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all’attivazione del “Fondo pluriennale vincolato” (“FPV”), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo “Codice dei Contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l’Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al D.Lgs. n. 118/2011, è stato modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo, nel caso in cui l’Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Va anche ricordata la modifica all’Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la “Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica”, che ha previsto che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell’utilizzo del saldo di competenza di

parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

È inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2025 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricordano in particolare:

- il decreto MEF del 13/02/2025 che ha modificato gli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al D.Lgs. 118/2011, nonché il piano dei conti e gli schemi di bilancio e rendiconto, per tener conto dell'introduzione del fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, nonché l'aggiornamento delle poste su cui calcolare i vincoli di cassa;

- il decreto MEF del 06/08/2025, con il quale sono stati modificati il piano dei conti

integrato di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2021, nonché l'allegato 4/3 al medesimo decreto, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

A decorrere dal 2026, e parzialmente anche con decorrenza 2027, entrano inoltre in vigore le modifiche apportate dal decreto MEF del 10/10/2024 agli schemi di bilancio, all'elenco ed al glossario delle missioni e programmi, mediante l'introduzione del programma 11 specifico per gli asili nido al fine di consentire una migliore rendicontazione dei progetti PNRR riferiti all'oggetto, all'allegato al PEG ed il conto del Tesoriere.

In riferimento all'introduzione del programma 11, all'interno della missione 12, Arconet ha chiarito, con la Faq n. 56, che non è richiesta la riclassificazione delle spese contabilizzare sulla base di obbligazioni giuridiche sorte fino al 31 dicembre 2025 ed imputate negli esercizi successivi. Pertanto la spesa per asili nido del 2026 (e seguenti) potrà essere determinata facendo riferimento sia agli impegni assunti nel 2025 con imputazione al 2026 sulla missione 12 programma 1 sia agli impegni assunti nel 2026 con imputazione sulla missione 12 programma 11.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione in sede di avvio del processo di bilancio (delibera n. 210 del 08.09.2025 avente ad oggetto "paragrafo 9.3.1 di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 - linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione finanziario triennio 2026-2028. Approvazione") e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, che non trovano però applicazione per il nostro ente, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli

obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti

opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2026	28.542.254,61	36.469.104,04	34.243.041,40
Esercizio 2027	18.142.399,53		
Esercizio 2028	17.984.886,53		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2026-2028, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: l'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 e il 2023 sembra necessitare del mantenimento del sostegno sul versante tributario e in particolare con riferimento all'applicazione di agevolazioni in materia di aliquote IM.I.S. in molteplici settori economici. È intenzione dell'amministrazione riproporre anche per il 2026 le aliquote vigenti nel periodo 2025. Per l'Imposta Immobiliare Semplice dovuta dai contribuenti che hanno concesso in uso gratuito l'immobile a parenti di primo grado che utilizzano quale abitazione principale, è confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata al 0,5% (5 per mille) come per i precedenti periodi d'imposta. Il mancato gettito resta a carico del bilancio comunale.

Le tariffe dei servizi, in particolare acquedotto e fognatura, vengono aggiornate e adeguate in base ai costi di gestione preventivati per l'esercizio 2026 e sono determinate in base agli ultimi dati disponibili circa i consumi.

Sono previste le entrate inerenti alle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, che hanno trovato applicazione da settembre 2020, integrate da quelle stabilite nel 2022 per la nuova palestra ginnica. Le tariffe sono state da ultimo modificate con delibera della Giunta Comunale n. 311 del 25 novembre 2024.

La tariffa base consente la copertura integrale dei costi di ogni singola struttura. Sono però previste delle riduzioni per le società sportive di Cles in relazione all'attività sociale che svolgono.

Le rimanenti tariffe dei servizi erogati dall'ente rimangono invariate.

Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: con il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2020 - II^a integrazione - approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 969 del 10.07.2020, era stata disposta la sospensione della previsione della quota ex FIM per il 2022, ad esclusione della quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad €. 63.937,00, somma che si estingue con un giro contabile interno (stesso importo stanziato fra le spese quale quota rimborso di mutui). La Provincia, in sede di

assestamento di bilancio, aveva poi individuato e stanziato le risorse necessarie, che sono state ripartite e corrisposte ai Comuni.

Con il Protocollo d'Intesa per il 2025 è prevista un'analogha sospensione di tale quota. Infatti, si rende disponibile unicamente la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

La mancata possibilità di stanziare in bilancio le risorse dell'ex FIM comporta una contrazione di risorse disponibili di oltre 660 mila euro annui, che si ripercuotono sulla programmazione sia delle spese di investimento, ma anche sulla spesa corrente, alla quale, in fase di previsione, una quota di tali risorse è destinato.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028 il trasferimento previsto nel documento contabile, stanziato unicamente in conto capitale, riguarda unicamente le quote assegnate a tutto il 2022 e non ancora utilizzate.

1) Per la predisposizione del documento contabile è stata attuata un'attenta ricognizione della spesa corrente, che risente seppur in misura inferiore agli esercizi 2022 e 2023 dell'incremento dei costi energetici relativi alle utenze comunali. A tal fine sono state effettuate delle proiezioni in base ai consumi reali di ogni singola utenza ed i corrispettivi aggiornati con i nuovi prezzi praticati dalle aziende fornitrici, va sottolineata la difficoltà di predisporre proiezioni precise in ambito energetico vista la forte volatilità dei prezzi sia dell'energia elettrica che del gas naturale. È stato inoltre previsto uno stanziamento a copertura dei futuri oneri derivanti dal rinnovo della parte economica del CCPL 2025/2027, onere che sarà comunque integralmente posto a carico delle Provincia e coperto da apposito trasferimento di risorse. I livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, con crescenti difficoltà in alcuni settori per delle assenze in organico, che, nei casi consentiti dalla normativa, devono essere colmate. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2026-2028, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2026-2028 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, che sarà approvato dalla Giunta dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

A decorrere dall'esercizio 2023 le indennità di carica degli Amministratori sono state adeguate a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c, della L.R. 1° agosto 2022 n. 5. I maggiori oneri, esclusi quelli relativi all'IRAP e alla previdenza complementare, vengono finanziati da apposito trasferimento provinciale.

2) Tutte le spese in conto capitale si basano su risorse certe poiché si tratta di contributi e trasferimenti già concessi destinati al loro finanziamento. Per tali spese, al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sarà definito il relativo cronoprogramma con conseguente re imputazione in base alla loro esigibilità. Sono inoltre previste nel D.U.P., nella sezione dedicata alle "Opere e gli Investimenti" le opere per le quali deve essere predisposta la progettazione o per le quali è stata inoltrata apposita istanza di finanziamento. Pertanto non risultano ancora iscritte in bilancio, ma sono riportate unicamente nell'area di inseribilità del DUP. Va inoltre precisato che sono in programma delle alienazioni patrimoniali, in

particolare di alcune aree edificabili il cui ricavato sarà utilizzato per il finanziamento dei nuovi investimenti.

3) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata al finanziamento di spese di investimento e al finanziamento di spese correnti (nei limiti previsti dalla normativa). Nonostante il buon andamento del 2025 (attualmente gli accertamenti ammontano ad €. 190.606,27) è stata prudenzialmente stimata in 120 mila euro per l'esercizio 2026; 140 mila euro per l'esercizio 2027 (di cui 20 mila a finanziamento di spese correnti) e 130 mila euro per l'esercizio 2028 (di cui 10 mila a finanziamento di spese correnti)

4) per quanto concerne la politica di indebitamento il Comune di Cles, ha estinto quasi interamente i propri mutui, rimane in ammortamento un mutuo BIM per i lavori di manutenzione delle centrali idroelettriche. Per il triennio 2026-2028, non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, operazione che attualmente è consentita con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla L. 243/2012, in quanto con il Protocollo d'Intesa 2023 è stato disposto che gli spazi finanziari relativi al 2023, precedentemente assegnati alla Provincia, ritornino nella disponibilità dei Comuni. Viene prevista anche la quota relativa all'estinzione anticipata dei mutui tramite concessione di crediti della Provincia autonoma di Trento (art. 22 della L.P. 14/2014), in quanto l'operazione ha determinato unicamente la surrogazione di quest'ultima all'istituto creditore.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026-2028, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE:

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		233.891,00	245.218,00	244.749,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.876.821,53	10.660.181,53	10.613.137,53
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	20.000,00	10.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		29.300,00	28.800,00	28.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.964.150,53	10.832.662,53	10.839.586,53
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			245.218,00	244.749,00	244.749,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			103.179,00	102.679,00	102.679,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		117.262,00	63.937,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente			0,00	0,00	0,00

Le entrate di parte corrente destinate agli investimenti attengono al canone di concessione dell'immobile "Bersaglio" (€ 18.300,00), che viene incassato in parte corrente di bilancio ma è destinato al finanziamento della spesa in conto capitale in quanto percepito e compensato in conto lavori di manutenzione straordinaria che in base a quanto previsto dal contratto il locatario è tenuto ad eseguire; a tale somma va aggiunto il canone di affitto dell'immobile in località Verdé (€ 1.000,00) che viene incassato in parte corrente di bilancio ma è destinato al finanziamento della spesa in conto capitale in quanto percepito e compensato in conto lavori di manutenzione straordinaria in base a quanto previsto dal contratto. Quest'ultimo canone di affitto si riduce ad € 500,00 nel 2027 e si azzerà nel 2028.

Oltre a queste entrate in conto lavori di manutenzione sono incassate in parte corrente ma destinati a spese in conto capitale gli introiti concessioni cimiteriali pluriennali (€ 10.000,00 per ogni esercizio del triennio).

A finanziamento della spesa corrente è prevista a bilancio, per gli esercizi 2026 e 2027, rispettivamente la somma di €. 20.000,00 e €. 10.000,00 relativa a oneri di urbanizzazione a finanziamento di spese correnti nei limiti previsti dalla normativa.

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE:

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.276.477,98	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		9.491.064,10	573.000,00	463.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	20.000,00	10.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		29.300,00	28.800,00	28.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		12.796.842,08	581.800,00	481.300,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			0,00	0,00	0,00

Nell'equilibrio di parte capitale si tiene conto che per gli esercizi 2026 e 2027, rispettivamente la somma di €. 20.000,00 e €. 10.000,00 e relativa a oneri di urbanizzazione, è destinata al finanziamento di spese correnti nei limiti previsti dalla normativa.

EQUILIBRIO ECONOMICO / FINANZIARIO:

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni asestate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)	2026 rispetto al 2025
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.214.701,01	3.160.367,37	3.141.665,50	3.138.595,50	3.138.595,50	3.138.595,50	-0,10
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.214.701,01	3.160.367,37	3.141.665,50	3.138.595,50	3.138.595,50	3.138.595,50	-0,10

La politica tributaria dell'ente recepisce e condivide quanto concordato dal Consiglio delle Autonomie e dalla Provincia Autonoma di Trento e pertanto le aliquote di tutti i tributi rimangono invariate rispetto al passato. Nel 2025 la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali è quella definita con le precedenti manovre relative al periodo 2018/2019 e 2021/2022. Nel 2020, vista la particolare situazione economica di famiglie e imprese, conseguente la pandemia, la Legge Provinciale ha consentito di ribassare le aliquote dei tributi in corso d'anno, utilizzando avanzo di amministrazione per mantenere gli equilibri di bilancio.

Dal 2019 erano state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

È inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

I.M.I.S. - Imposta Immobiliare Semplice.

Dal 1° gennaio 2015 nei comuni della Provincia di Trento è in vigore una nuova imposta di natura patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), che ha sostituito l'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

L'imposta è stata istituita dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ed è stata successivamente modificata ed integrata con vari provvedimenti legislativi.

Il Consiglio comunale di Cles, con delibera n. 6 dell'11/03/2015 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta, successivamente modificato con delibere n. 65 di data 19/12/2017 e n. 20 del 28/04/2023. Per l'anno 2026 vengono riconfermate le tariffe vigenti per il 2025 e viene proposta la riduzione allo 0,5%, dell'aliquota IMIS per l'abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta di 1° grado comprovata da contratto registrato.

L'IM.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale. Sotto il profilo della tipologia tributaria e dell'impianto strutturale normativo l'IM.I.S. ricalca per molti aspetti l'I.C.I. e l'I.M.U.P. (anch'essi tributi di natura immobiliare, reale e proporzionale), ma si pone su un piano innovativo per almeno tre aspetti:

- a) la puntuale definizione delle fattispecie e degli elementi costitutivi del tributo in modo da ridurre al minimo i margini di aleatorietà e dubbio interpretativo che nel tempo hanno caratterizzato l'applicazione di I.C.I. ed I.M.U.P., anche recuperando e codificando in legge le interpretazioni consolidate della giurisprudenza;
- b) la modifica sostanziale del rapporto tra Ente impositore (il Comune) e contribuente. Con l'abrogazione di ogni obbligo dichiarativo e, contemporaneamente, con la previsione dell'obbligo dell'invio del modello precompilato con la determinazione del tributo dovuto (nei limiti di seguito illustrati), l'IM.I.S. sperimenta l'attuazione concreta dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente ad un livello non ancora realizzato a livello statale, innovando il concetto stesso di applicazione delle imposte immobiliari e definendo puntualmente gli obblighi e diritti reciproci tra Comune e contribuente, nell'ottica della collaborazione massima e quindi anticipando, nella generalità dei casi, alla fase del versamento spontaneo (autoliquidazione) il rapporto fino ad oggi rimesso al momento dell'accertamento;
- c) l'ampliamento dell'autonomia impositiva del Comune, sia nella fase dell'articolazione della potestà impositiva sul piano delle aliquote e delle detrazioni, sia in quella regolamentare con specifico riferimento alla possibilità di codificare (anche nel senso di cui alla lettera b)) i procedimenti amministrativi che accompagnano l'applicazione dell'imposta.

Queste tre linee portanti della normativa IM.I.S. sono tra l'altro funzionali alla centralità che il tributo assume nella nuova architettura della finanza locale voluta dalla L.P. n. 14/2014, e quindi la loro corretta applicazione nel tempo appare strategica per la complessiva autonomia finanziaria e programmatica del Comune, anche in relazione alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle predette innovazioni. A tale riguardo l'Ufficio Entrate -gestione associata tributi opera in regime di convenzione per la gestione dei Comuni di Sanzeno e di Dambel.

Il quadro per l'esercizio 2026 risulta il seguente:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'applicazione dell'aliquota del 0,50 % per le abitazioni concesse in uso gratuito ad un parente in linea retta di primo grado ed affine di primo grado, comprovata da contratto di comodato d'uso gratuito registrato;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

Il Protocollo in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18 novembre visto il quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, riteneva opportuno proporre ai Comuni di confermare anche per il 2025 le misure tributarie di sostegno, in vigore dal 2018 in avanti, con particolare riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici. Il Comune di Cles pertanto ha ritenuto di confermare anche per il 2026 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della territorialità complessiva della manovra.

In materia di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, per il periodo d'imposta 2025 è stata reintrodotta con l'art. 1 della L.P.2/2025 l'esenzione da imposta con onere finanziario a carico della Provincia. Per l'esercizio 2026 tale esenzione al momento non è prevista.

Con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 le parti hanno preso atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 (depositata in data 18 aprile 2024), ha sancito l'incostituzionalità della normativa I.M.U. (art. 9 comma 1 del D.L.vo n. 23/2011) nella parte in cui assoggettava, fino al 2023, all'imposta municipale propria "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata

denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Di conseguenza con l’art. 5 della L.P. 9/2024 è stata introdotta la nuova lettera a ter) all’art. 7 comma 1 della L.P. 14/2024 che ha previsto un’esonazione che riguarda gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

L’esonazione si concretizza con la presentazione di una comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificati i presupposti. L’eventuale minor gettito causato dall’introduzione di tale normativa resta a carico dei Comuni in quanto tale norma discende dall’applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale e non da una scelta amministrativa; quindi nessun onere ricade sul bilancio provinciale.

L’amministrazione del Comune di Cles è intenzionata a mantenere anche per il 2026 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. previste per il 2025.

Il comune determina le aliquote dell’IM.I.S con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- ✓ approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che può essere differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006);
- ✓ pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

A seguito di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 209 del 12/09/2022, la Provincia è intervenuta con L.P. 20 del 29/12/2022 apportando delle modifiche sostanziali all’art. 5 comma 2, lett. a) della L.P. 14/2014 in merito alla definizione della fattispecie imponibile “abitazione principale”.

Dal 2023, infatti, per “abitazione principale” ai fini Im.i.s. si deve intendere il fabbricato nel quale il possessore pone la residenza anagrafica e la dimora abituale. Se due coniugi, in costanza di matrimonio, stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l’applicazione della fattispecie “abitazione principale” è subordinata alla presenza del doppio requisito (dimora abituale e residenza anagrafica) e alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell’imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse.

Le aliquote IMIS previste per il 2026 sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZION E D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,350 %	400,00 euro	
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta di primo grado comprovata da contratto di comodato registrato e dalle altre condizioni previste	0,500 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000,00=	0,550%		

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale inferiore o uguale ad euro 50.000,00=	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie Catastali: D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita catastale superiore ad euro 75.000,00=	0,790 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00=	0,790 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00=	0,200%		1.500,00 euro
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550 %		
Fabbricati categoria catastale D/5	0,933 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle associazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,000%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Le previsioni del bilancio 2026-2028 sono coerenti con quanto stanziato nell'esercizio 2025, importo che è stato individuato mediante l'elaborazione delle posizioni tributarie presenti in archivio, prudenzialmente ridotte di una quota di mancati versamenti per i quali l'ufficio tributi procederà al recupero nei termini e con le modalità di legge.

ENTRATE	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni asstate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
IMIS	3.086.393,67	3.128.533,58	3.067.995,50	3.067.995,50	3.067.995,50	3.067.995,50

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE.

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IM.I.S. da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale

modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, a bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito delle crisi di questi ultimi anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni, per rafforzare la loro azione coattiva, possano accedere gratuitamente alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 - art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa. Il Comune di Cles per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali si avvale della società Trentino Riscossioni spa, la quale ha determinato i relativi compensi sulla scorta di quelli stabiliti a livello statale. Nel corso del 2023 si è avvalso anche dell'Agenzia delle Entrate Riscossione spa per l'iscrizione a ruolo di cartelle di ingiunzione, emesse dal Comune alla fine dell'anno 2021.

La sopracitata legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata per le attività di supporto alla riscossione.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, inoltre, è stata introdotta la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9 bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

RECUPERO EVASIONE IMIS

L'Ufficio Entrate - gestione associata tributi svolge un'attività di accertamento e di liquidazione volta al recupero di base imponibile dell'Imposta immobiliare semplice IM.I.S., a seguito delle operazioni di verifica e di accertamento eseguite periodicamente che interessano i contribuenti parzialmente o totalmente evasori.

L'art. 9 della L.P. 14/2014 prevede l'invio al cittadino di un modello precompilato con gli immobili soggetti ad imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto in base ai dati in possesso del Comune, al fine di semplificare l'adempimento da parte dei contribuenti e migliorare l'efficienza della riscossione.

In questi ultimi anni si rileva un aumento dei mancati versamenti d'imposta da parte di aziende e società, che si trovano in difficoltà economiche e non riescono a far fronte ai loro impegni. È per questo pertanto che l'Ufficio Entrate - gestione associata tributi svolge un'azione di recupero crediti contattando il contribuente ed incentivandolo al versamento spontaneo o ai pagamenti rateali tramite ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni ridotte. In questo modo viene ridotta o evitata la fase coattiva, che prevede una maggiore difficoltà e tempi più lunghi per il recupero dei crediti insoluti.

Le operazioni di controllo, liquidazione e accertamento IM.I.S., andranno avanti anche nel prossimo triennio con l'obiettivo di assicurare maggiori entrate al Comune e di raggiungere un'equità fiscale nei confronti di tutti i contribuenti.

In tema di riscossione coattiva è da rilevare che la legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) ha portato una serie di novità in ambito di fiscalità locale nel corso del 2024 tra cui:

- La revisione dello Statuto del Contribuente con l'introduzione del contraddittorio preventivo teso a sollecitare la collaborazione tra ente impositore e contribuente nella fase di accertamento dell'imposta, prima di che venga emesso l'atto impositivo;
- La revisione del sistema sanzionatorio tributario disciplinato dal Dlgs 471/97 con una riduzione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024;
- La riforma della riscossione che come scopo ha quello di favorire l'adempimento spontaneo da parte del contribuente e dall'altro di rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia Entrate-Riscossione nella fase coattiva dell'imposta.

Il Comune di Cles ha recepito tali novità con l'approvazione del regolamento in materia di Statuto del diritto del Contribuente – attuazione della legge n. 212/2000 (delibera Consiglio Comunale n. 17 del 23 settembre 2024).

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni asstate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	126.127,01	26.916,45	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
IMU da attività di accertamento	307,92	1.445,92	3.058,00	-	-	-
ICI da attività di accertamento	183,31	1.769,91	12,00	-	-	-
TASI da attività di accertamento	63,07	46,14	-	-	-	-

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IM.I.S. da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Le previsioni sono comunque prudenziali rispetto all'effettivo accertamento rilevato nei precedenti esercizi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Comune di Cles non ha mai istituito tale tributo, destinato al finanziamento delle spese correnti di bilancio, la cui base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI - (tariffa corrispettiva TIA)

Per quanto concerne il servizio rifiuti nel Comune di Cles dal 2003 è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Non) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di ogni competenza in materia.

In merito al servizio rifiuti va precisato che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati che contemplano anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario ed ai sensi dell'art. 2, comma 14, della Legge 481/1995 e sono trasferite all'Autorità inoltre tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, in tale materia. A tale riguardo con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità aveva avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia del ciclo dei rifiuti che troverà applicazione anche per i comuni trentini. In relazione a ciò, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

Dal 2012 la titolarità del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è stata trasferita volontariamente alla Comunità della Val di Non, che incassa anche il relativo corrispettivo, per cui il Comune è privo di competenza in materia (vedasi nota integrativa al DUP).

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Il Comune approva il P.E.F unicamente per gli oneri relativi al servizio in parola, che è svolto in economia diretta con proprio personale, che poi invia alla Comunità della Val di Non, per la validazione e affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio.

Le tariffe approvate dalla Comunità, attualmente in vigore per il 2025 relative agli

utenti del comune di Cles, sono le seguenti:

*TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI
QUOTA FISSA*

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	TARIFFE BASE C6			CLES	
			FISSA_DOM	€/N. FAM	
			€/FAM	TOT.FISSA	SPAZZ
1			21,845	45,149	23,3042
2			39,320	81,268	41,9476
3			50,242	103,842	53,5998
4			61,165	126,417	65,2519
5			67,718	139,961	72,2432
>=6			74,271	153,506	79,2344

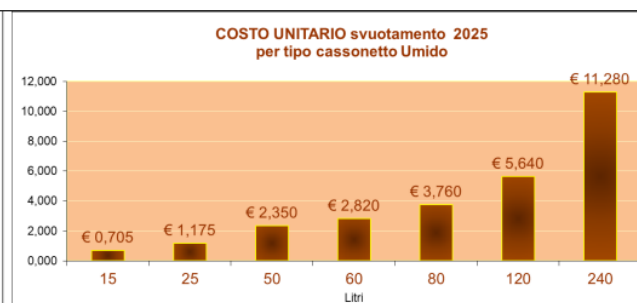
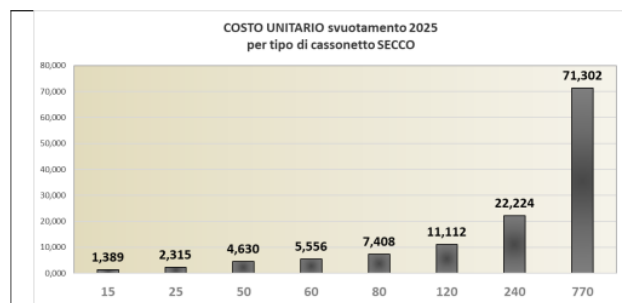
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	FISSA_ND	TOT.FISSA	SPAZZ
	€/MQ	€/MQ	€/MQ
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1281	0,273	0,1449
2) Cinematografi e teatri	0,0961	0,205	0,1086
03.1 Autorimesse e magazz. senza vendita	0,1634	0,348	0,1847
03.2 Consorzi e Cooperative aziendali ,magazzini frutta	0,4485	0,955	0,5070
4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,2435	0,519	0,2752
5) Stabilimenti balneari	0,1217	0,259	0,1376
6) Esposizioni, autosaloni	0,1089	0,232	0,1231
7) Alberghi con ristorante	0,3844	0,819	0,4346
8) Alberghi senza ristorante	0,3043	0,648	0,3440
9) Case di cura e riposo	0,3203	0,682	0,3621
10) Ospedali	0,3428	0,730	0,3875
11) Uffici, agenzie, studi professionali	0,3428	0,730	0,3875
12) Banche ed istituti di credito	0,1762	0,375	0,1992
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,3171	0,676	0,3585
14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,3556	0,758	0,4020
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	0,1922	0,409	0,2173
16) Banchi di mercato beni durevoli	0,3492	0,744	0,3947
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,3492	0,744	0,3947
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,2627	0,560	0,2970
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,3492	0,744	0,3947
20) Attività industriali con capannoni di produzione	0,1217	0,259	0,1376
21.1 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,1762	0,375	0,1992
21.2 Aziende agricole, caseifici	0,1762	0,375	0,1992
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,7843	3,801	2,0171
23) Mense, birrerie, amburgherie	1,5536	3,310	1,7564
24) Bar, caffè, pasticceria	1,2685	2,703	1,4341
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,6471	1,379	0,7315
26) Plurilicenze alimentari e/o miste	0,4933	1,051	0,5577
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,2968	4,893	2,5966
28) Ipermercati di generi misti	0,4997	1,065	0,5649
29) Banchi di mercato genere alimentari	1,1212	2,389	1,2675
30) Discoteche, night-club	0,3332	0,710	0,3766

Tariffe Puntuali 2025

costo/Litro	costo/Litro	costo/Litro	costo/Litro	Contenitore volume	Costo secco	Costo umido	Costo Vetro	Costo Cartone
Secco	Umido*	Vetro	Cartone	lt	€/svuot	€/svuot	€/svuot	€/svuot
0,0926	0,0470	0,0333	0,0111	15	1,389	0,705		
				25	2,315	1,175		
				50	4,630			
				60	5,556			
				80	7,408	3,760		
				120	11,112	5,640		
				240	22,224	11,280	7,992	
				770	71,302			
				1100				12,210

*ai sensi dell'Art. 21 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per il Servizio Integrato di Gestione Dei Rifiuti, la tariffa €/Litro relativa alla frazione organica non può superare il 60 per cento della tariffa €/Litro relativa al rifiuto urbano residuo (Secco)

**La consegna della chiave per l'apertura delle calotte è subordinata al versamento di € 20,00 a titolo di cauzione



CANONE UNICO PATRIMONIALE

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

In relazione alle nuove disposizioni di legge, con delibera consiliare n. 1 del 28 gennaio 2021 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria". Il testo regolamentare, all'art. 67, comma 1, rinviava l'approvazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (denominato canone mercatale), che il legislatore nazionale ha disciplinato autonomamente rispetto alle altre fattispecie, ad una nuova disciplina provinciale attuativa dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale".

La Giunta Provinciale infatti, sulla base delle finalità e dei criteri indicato nell'art. 28, comma 13, del D.Lgs. 114/1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e del relativo canone di posteggio provinciale. A tal fine, con delibera n. 443 del 19 marzo 2021 la Giunta Provinciale ha fornito ai Comuni le indicazioni di coordinamento del nuovo canone "nazionale" con il canone di posteggio provinciale, lasciando una libera scelta se assorbire le due quote (canone nazionale e canone di posteggio) nel canone nazionale (canone mercatale), oppure nel canone di posteggio provinciale oppure

ancora se mantenere distinti i due canoni. In ogni caso deve essere data evidenza della quota relativa ad ogni singolo canone al fine di poter applicare eventuali agevolazioni od esenzioni disposte dalla normativa nazionale, escludendo nel contempo qualsiasi aggravio finanziario a carico dell'utente indipendentemente dalla scelta operata dal comune.

Il regolamento del Canone Unico è stato pertanto integrato con la disciplina del canone mercatale di cui all'art. 1, comma 843 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e del canone di posteggio provinciale con le relative tariffe ed è stato fatto oggetto di nuova approvazione da parte del Consiglio Comunale avvenuta con delibera n. 9 del 29 aprile 2021, unitamente alle relative tariffe, che in sede di prima applicazione sono le seguenti.

Con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 19.03.2025 si è reso necessario apportare una modifica al testo regolamentare per recepire le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 207 del 30/12/2024 che ha integrato e modificato i commi 817, 821 lettera d) e 825 della L.160/2019.

Il D.L. 95/2025 infine ha modificato nuovamente il comma 817 della L. 160/2019 prevedendo la facoltà per gli enti locali di applicare un aumento al proprio impianto tariffario del Canone Unico, pari alla rivalutazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. È possibile quindi, per l'anno 2026 prevedere un aumento della tariffa base.

Tariffa ordinaria annuale per le occupazioni (zone A, B e C) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.	Zona C 3^ cat.
Tariffa standard	30,00	30,00	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,575	1,26	0,315
Tariffa ordinaria risultante	47,25	37,80	9,45

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all'anno per le occupazioni (zone A, B e C) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.	Zona C 3^ cat.
Tariffa standard	0,60	0,60	0,60
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,433	0,35	0,084
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	0,26	0,21	0,05

I due nuovi canoni sostituiscono: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni asestate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
Canone Patrimoniale Unico	143.896,18	164.643,71	166.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento
	2025 (previsioni asestate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)	2026 rispetto a 2025
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.724.182,88	3.607.742,00	3.492.880,22	3.427.976,22	-3,13
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	3.744.182,88	3.627.742,00	3.512.880,22	3.447.976,22	-3,11

Si compongono per la maggior parte di trasferimenti provinciali e risultano fondamentali per l'attività gestionale ed operativa del Comune.

Trasferimenti dalla Provincia

L'importo dei trasferimenti provinciali viene definito a livello di comparto del sistema delle autonomie locali dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale e successivamente ripartito secondo criteri specifici dettati da disposizioni provinciali; la loro quantificazione esatta viene quindi effettuata sulla base delle comunicazioni di assegnazione che pervengono durante l'anno dalla Provincia. In merito si evidenzia quanto già precedentemente riportato circa le difficoltà nella programmazione derivanti dall'incertezza dei trasferimenti provinciali e dell'impossibilità di applicare la quota ex FIM alla parte corrente del bilancio di previsione (salvo la quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad €. 63.937,00, che viene sempre garantita).

La mancata possibilità di stanziare in bilancio le risorse dell'ex FIM determina una contrazione di risorse disponibili di oltre 660 mila euro annui, che si ripercuotono sulla programmazione sia delle spese di investimento, ma anche sulla spesa corrente, alla quale, in fase di previsione, un terzo di tali risorse era destinato.

Il criterio di valutazione sul bilancio 2026-2028 per le entrate da trasferimenti pertanto si è basato sulle assegnazioni 2025, e sulle disposizioni sopra richiamate.

È opportuno rammentare che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10/11/2017, prevedeva una compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica provinciale per l'anno 2018 di complessivi 3,5 milioni di euro, risorse che sono state decurtate dal Fondo Perequativo. Uno degli obiettivi che la Giunta Provinciale si era posta è quello di sottoporre a revisione il modello di perequazione utilizzato per il calcolo del Fondo di solidarietà, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo criteri di perequazione anche a livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni. Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 sono stati stabiliti dei nuovi criteri di riparto, per i comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che dovevano trovare applicazione con gradualità nell'arco dei prossimi 5 anni, per arrivare a regime nel 2024. Il metodo di riparto era stato rivisto nel senso di includere nel modello sia il livello di spesa standard, definito per ciascun comune, sia il livello di entrate correnti proprie (tributarie ed extratributarie) in modo da tener conto, nell'attribuzione delle risorse perequative, della capacità di ciascun comune di finanziare autonomamente il livello di spesa standardizzato.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, tenuto conto dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario degli enti locali conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, era stata disposta la sospensione per il 2021 dell'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020 e l'aggiornamento del calcolo della media degli equilibri correnti, aggiungendo il dato 2019 ai dati 2016, 2017 e 2018.

L'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha però evidenziato delle problematiche per cui con il Protocollo d'Intesa 2022 si è concordato di introdurre alcuni elementi innovativi al modello di riparto, che sono stati definiti e concordati con un Protocollo d'intesa integrativo nel corso del 2022.

Per gli esercizi 2024 e 2025 la Provincia, nel rispetto del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale, ha stanziato 20 milioni di euro quale quota integrativa al fondo perequativo. Per il Comune di Cles il riparto ha determinato un trasferimento pari ad €. 156.547,22. Per l'esercizio 2026 non avendo notizie certe al riguardo e in via prudenziale non è stato previsto alcun gettito a bilancio.

Il Fondo perequativo per l'esercizio 2026 e successivi comprende le seguenti voci.

Fondo perequativo base – solidarietà 2018	105.184,28	Fondo perequativo base 2024
Integrazione fondo perequativo base	69.300,23	
Variazione fondo perequativo base	127.169,49	
Consolidamento quote oneri rinnovi contrattuali (protocollo d'intesa 2018)	164.542,21	
Totale Fondo perequativo base con quote consolidate	466.196,21	
Rinnovo contrattuale categorie 2019/2021	120.207,33	Dettaglio risorse oneri rinnovo contrattuale
Rinnovo contrattuale dirigenza 2019/2021	5.268,66	
Progressioni orizzontali categorie 2019/2021	64.832,02	
Ulteriori risorse da destinare all'incentivazione del personale	3.522,00	
Rinnovo contrattuale 2022/2024	175.099,53	
Incremento buono pasto	6.113,54	

Incrementi retributivi da 01.01.2024	31.888,18	
Incremento quota datore di lavoro Laborfonds	9.572,22	
Totale risorse oneri personale	416.503,48	
Quota integrativa del Fondo perequativo	0,00	
Trasferimento compensativo soppressione addizionale comunale accisa consumo energia	64.075,00	Dettaglio quota integrativa e mancato gettito IM.I.S.
Trasferimento compensativo minor gettito IM.I.S. abitazione principale	197.078,00	
Trasferimento incremento indennità amministratori LR 5/2022	52.452,00	
Totale quota integrativa e mancato gettito IM.I.S.	313.605,00	
Totale assegnato esercizio 2026	1.196.304,69	

In data 16 ottobre 2025 tra A.P.RA.N. e le organizzazioni sindacali è stato stipulato l'accordo stralcio per la parte economica del CCPL 2025-2027, coperto da contributo provinciale. A bilancio, già nell'esercizio 2025, è stata prevista la spesa per i rinnovi contrattuali 2025-2027 ma alla data di predisposizione del presente documento la Giunta Provinciale non ha ancora adottato alcun provvedimento di assegnazione delle risorse e pertanto è stata stimato il contributo provinciale a copertura di tale spesa, è previsto anche lo stanziamento in entrata per il contributo provinciale per il rimborso del maggior onere sostenuto dal Comune per l'incremento quota Laborfonds a carico del datore di lavoro (previsti complessivi euro 207.282,31).

Tra i trasferimenti provinciali di natura corrente rientra il Fondo a sostegno di specifici servizi comunali. Fra questi:

- ✓ il contributo a parziale copertura delle spese sostenute per i servizi relativi alla gestione associata del servizio polizia locale di cui il Comune di Cles è capofila, stimato 408 mila euro annui oltre ad €. 25 mila per i maggiori oneri contrattuali del personale addetto.
- ✓ i contributi relativi ai servizi socio educativi della prima infanzia (asilo nido); previsto in 705.520,00 euro annui per l'esercizio 2026 e 636.520 euro annui per gli esercizi 2027 e 2028. L'incremento previsto sull'esercizio 2026 è dovuto dalla presenza di minori BES presso l'asilo nido la cui spesa è coperta integralmente dalla provincia.

Fondo Investimenti. Non è più possibile applicare alla parte corrente del bilancio il contributo ex Fondo Investimenti Minori, ad esclusione della quota relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016 (€. 63.963,54 per il nostro Comune). L'operazione vede la conclusione con l'esercizio 2027, pertanto dall'esercizio 2028 non è previsto alcuno stanziamento del Fondo Investimenti Minori in parte corrente.

Trasferimenti per l'istruzione pubblica. Riguardano i contributi per la scuola provinciale per l'infanzia Casa del Sole il cui ammontare previsto in 183.100,00 euro annui e copre quasi il 100% dei costi sostenuti dal Comune per la struttura, ad

eccezione dei costi per la mensa che sono coperti per lo più dalle entrate tariffarie.

Trasferimenti per il fondo Sanifond. Dal 2016 sono previsti fra le entrate dalla Provincia le somme che vengono poi erogate dal Comune al Fondo sanitario Sanifond dei dipendenti pubblici provinciali sulla base delle disposizioni che lo disciplinano; si tratta di 10.500,00 euro annui.

Trasferimenti nel campo sociale: le previsioni concernono i contributi che la Provincia assegna al Comune per le iniziative a sostegno all'occupazione, in particolare per le varie "Azioni" in materia di politica del lavoro (intervento 3.3.D) e per le politiche giovanili (Piano di zona). L'importo complessivo previsto, in linea con le previsioni degli ultimi anni, è stabilito tenuto conto della spesa per tali iniziative inserita a bilancio e il grado di contribuzione assicurato dalla Provincia sulla spesa totale che mediamente copre circa il 60-65% dell'onere complessivo.

Nell'esercizio 2026 è previsto anche l'avvio dell'intervento 3.3.E.

Trasferimenti in campo culturale: è prevista l'entrata relativa ad un contributo per attività culturali da parte della Provincia, per Euro 36.500,00.

Trasferimenti da altri Enti

Trasferimenti nel campo culturale: sono stanziati a bilancio Euro 10.000 da parte del B.I.M. per interventi in capo culturale.

Fra tali entrate sono ricompresi i contributi della Regione Trentino Alto Adige Sudtirolo erogati a sostegno di iniziative culturali di particolare importanza (15.500,00 euro).

Contributo Piano di Vallata B.I.M.: negli esercizi 2026-2028 è stata stanziata l'entrata per il contributo a fondo perduto B.I.M. piano di vallata 2016/2020 per bilanciare la parte corrente del bilancio, in particolare per il consistente aumento dei costi di gestione dell'Asilo Nido a seguito del nuovo contratto.

Altri trasferimenti:

Altri trasferimenti da amministrazioni pubbliche concernono i rimborsi e la compartecipazione alle spese per la gestione associata dell'ufficio tributi e della Gestione Associata di polizia locale, per il funzionamento della Commissione Elettorale Mandamentale e per gli uffici del Giudice di Pace da parte della Regione.

Infine sono previsti, fra le entrate derivanti da trasferimenti da imprese, il trasferimento dal GSE relativo alla tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Dettaglio stanziamento "altri trasferimenti"

Descrizione	2024	2025	2026	2027	2028
	Accertato	Stanziato Assestato	Stanziato	Stanziato	Stanziato
CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO INDENNITA ORDINE PUBBLICO PAGATO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	241,00	120,00	120,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	767,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO DELLO STATO PER SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RI SOSTENUTE FINO AL 31.08.2015 (30 RATE ANNULI DAL 2017-2046)	4.884,01	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DL N. 17/1.03.2022	115.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO INIZIATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA	7.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA ENTI ED ISTITUZIONI CENTRALI PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE	1.792,00	2.500,00	14.737,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTI DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMPOSTA PUBBLICITA SU INSEGNE DI ESERCIZIO	12.937,25	12.937,00	12.937,00	12.937,00	12.937,00
CONTRIBUTO PROVINCIA SUL FONDO PEREQUATIVO	64.075,21	220.615,00	220.622,00	64.075,00	64.075,00
FONDO SOLIDARIETA' ART. 13 L.P. 14/2014	232.353,77	301.654,00	345.136,00	301.654,00	301.654,00
FONDO PEREQUATIVO QUOTA MINOR GETTITO IMIS PER IMMOBILI PRODUTTIVI (IMBULLONATI) E COOPERATIVE SOCIALI/ONLUS	21.777,73	21.778,00	21.778,00	21.778,00	21.778,00
FONDO PEREQUATIVO QUOTA MINOR GETTITO IMIS PER RIDUZIONE ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D ANNI 2018 E 2019	136.702,27	133.700,00	135.006,00	133.700,00	133.700,00
CONTRIBUTO PROVINCIA SUL FONDO PEREQUATIVO PER FRONTEGGIARE INCREMENTO PREZZI ENERGIA (finanz. Provinciale)	66.283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIA SUL FONDO PEREQUATIVO PER INCREMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI (LR 5/2022)	52.452,00	52.452,00	52.452,00	52.452,00	52.452,00
QUOTA PARTE FONDO PEREQUATIVO PER RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER QUOTA 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO	494,26	735,00	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL MUSEO DELLA PINACOTECA ECC.	33.389,00	33.294,00	33.294,00	33.294,00	33.294,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE PERSONALE (FOREGVACANZA CONTRATTUALE PROGR. ORIZZONTALE)	494.016,04	931.454,18	840.470,88	788.328,00	776.046,00
CONTRIBUTO PROVINCIA A COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE	197.078,03	197.078,00	197.078,00	197.078,00	197.078,00
CONTRIBUTO P.A.T. PER MAGGIORI ONERI CONTRATTO POLIZIA LOCALE	30.087,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ANAUNIA	406.953,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
CONTRIBUTO ORDINARIO P.A.T. SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO TAGESMUTTER)	591.173,37	585.000,00	714.210,00	705.520,00	636.520,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO SPESA CORRENTE DEI COMUNI (ART. 6 L.P. 20/2022)	466.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	63.936,54	63.936,54	63.937,00	63.937,00	63.937,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI ALL ACCOMPAGNABILITA INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19 E 20.3)	93.634,36	98.000,00	86.577,00	98.000,00	98.000,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA E DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.398,58	0,00	3.336,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FINANZIAMENTO GESTIONE SCUOLE MATERNE	147.686,03	181.100,00	166.891,00	183.100,00	183.100,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	23.520,00	33.500,00	40.440,00	36.500,00	5.000,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA PATRIMONIO CULTURALE	47.227,75	56.904,00	46.117,00	54.904,00	54.904,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTO 3.3.E.	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. PER SANIFOND	10.278,40	10.560,00	11.264,00	10.500,00	10.500,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PIANO DI ZONA POLITICHE GIOVANILI	37.588,74	42.487,00	38.368,00	42.487,00	42.487,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO COSAP A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA (COVID-19)	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO CANONE DI POSTEGGIO ART. 5 LP. 7/2021	23.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER GEMELLAGGI	2.250,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MOSTRA DELL AGRICOLTURA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA	13.450,00	3.000,00	15.150,00	15.500,00	5.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER RIPARTO SPESE ISTITUTO COMPENSIVO DI CLES	14.663,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
RIMBORSO DA COMUNI ASSOCIATI PER SPESE CORRENTI ATTIVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	106.588,09	88.700,00	97.160,00	82.000,00	82.000,00
RIMBORSO DALLA COMUNITA' DI VALLE PER INIZIATIVE ESTIVE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	6.362,86	5.649,00	7.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' DI VALLE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	3.000,00	1.975,00	0,00	0,00
TARIFFA INCENTIVANTE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	18.093,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI (BIM CONSORZIO DEI COMUNI) PER INIZIATIVE CULTURALI E VARIE	9.600,00	19.000,00	5.000,00	10.000,00	12.000,00
CONTRIBUTO DA BIM PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTOA FONDO PERDUTO B.I.M. PIANO DI VALLATA 2016/2020	0,00	0,00	0,00	112.475,00	124.895,22
CONTRIBUTOA FONDO PERDUTO B.I.M. PIANO DI VALLATA 2016/2020 - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELL ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	56.847,00	56.847,00
CONTRIBUTO B.I.M. PER SOSTEGNO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	66.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE A TITOLO DI LIBERALITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA COMUNI ASSOCIATI PER SPESE CORRENTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI.	15.432,13	13.672,00	13.672,00	13.672,00	13.672,00
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	33.627,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
RIMBORSO DELLO STATO PER SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RI	10.919,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Il titolo III dell'entrata ha ad oggetto poste significative, determinate per le tre annualità previste nel bilancio previsionale, sulla base dei dati rilevati analiticamente per ogni singola voce di bilancio. Si tratta di fonti di entrata derivanti dalla gestione ordinaria dei beni patrimoniali dell'ente, nonché di erogazioni di servizi agli utenti ovvero di rimborsi di vario genere.

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2025	2026	2027	2028
	(previsioni asestate)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.663.398,64	3.310.025,81	3.210.867,81	3.240.367,81
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Interessi attivi	75.329,00	49.260,22	36.640,00	25.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	271.099,00	155.189,00	165.189,00	165.189,00
Rimborsi e altre entrate correnti	630.240,33	516.009,00	516.009,00	516.009,00
TOTALE Entrate extra tributarie	4.720.066,97	4.110.484,03	4.008.705,81	4.026.565,81

VENDITA DI BENI E SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio asilo nido: previsione €. 239.500,00

servizio mensa scuola materna €. 32.123,50

servizio acquedotto: previsione €. 355.000,00

servizio fognatura: previsione €. 120.000,00

servizio depurazione: previsione €. 590.000,00 (importo da corrispondere alla Provincia)

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

affitti attivi: €. 156.670,00

vendita legname: €. 319.162,31

Canone unico: €. 156.000,00

Sovracanoni: €. 84.819,00

Proventi dai parchimetri: €. 105.000,00

Proventi da parcheggi coperti: €. 34.411,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate complessivamente in € 60.000,00 annue per ogni esercizio del triennio 2026-2028. L'ammontare è stato previsto sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli esercizi ante pandemia, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo. Altre entrate riguardano le sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali (€ 10.000,00) e per la violazione di norme urbanistiche (€ 10.000,00).

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

gestione centrali idroelettriche: € 45.000,00

comuni convenzionati asilo nido: € 15.000,00

comuni convenzionati per piano giovani: € 26.426,00

recupero spese riscaldamento/condominiali: € 43.000,00

rimborso da assicurazioni: € 15.000,00

giri contabili *split payment* e *reverse charge*: € 235.983,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal B.I.M., dalla Comunità di Valle (Fondo strategico), dai Comuni in convenzione per gestioni associate, dal Comune di Ville d'Anaunia per opere pubbliche condivise e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Tra i contributi agli investimenti rientra inoltre l'entrata relativa alle cessioni immobiliari a titolo gratuito previste nel 2026 in base alle convenzioni urbanistiche le cui opere sono ormai concluse, che vengono rilevate contabilmente con una posta in entrata e una corrispondente posta in uscita, come riportato in dettaglio nel prospetto sottostante.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento 2026 rispetto al 2025
	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)	
Tributi in conto capitale					
Contributi agli investimenti	5.017.764,94	9.237.967,07	433.000,00	333.000,00	84,11%
Altri trasferimenti in conto capitale					
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	243.207,50	112.156,23	-	-	-53,88%
Altre entrate in conto capitale	197.213,00	140.940,80	140.000,00	130.000,00	-28,53%
TOTALE	5.458.185,44	9.491.064,10	573.000,00	463.000,00	73,89%

Dettaglio delle entrate in conto capitale previste in bilancio.

ENTRATE TITOLO 4°	2026	2027	2028
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	31.020,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI TERRENI	81.136,23	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ART.11 L.P. N.36/1993) BUDGET 2016/2020-	2.269.730,84	20.000,00	20.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ART.11 L.P. N.36/1993) CONTRIBUTO QUOTA IN C.CAPITALE -BUDGET 2010/2015 --	293.308,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI CUI ALL ART.11 L.P. N.36/93 (CONTRIB. QUOTA IN C.CAPITALE) BUDGET 2006-2010	37.213,30	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART.17 LP 36/1993)	911.735,81	148.000,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER PARCHEGGIO MULTIPIANO VIALE DEGASPERI (90% DELLA SPESA AMMESSA)	1.194.041,39	0,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. PER RIFACIMENTO NUOVO SERBATOIO PER ACQUEDOTTO "PRANDINI"	121.407,27	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER OPERE ANNI PRECEDENTI FINANZIATE CON ALTRE ENTRATE (SOMME URGENZE E RISP.ENERG.) DA UTILIZZARE PER NUOVE OPERE	78.422,94	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNE VILLE D ANAUNIA PER COSTRUZIONE BARRIERA PARAMASSI CENTRALE S.EMERENZIANA 1	92.308,81	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNE VILLE D ANAUNIA PER INTERVENTI MANUTENZIONE TUBO DI ADDUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA S. EMERENZIANA	13.661,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA DI VALLE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	960.195,84	0,00	0,00
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIM PIANO VALLATA 2016-2020 (QUOTA TRASFERIMENTO DIRETTO)	256.616,00	0,00	0,00
CANONE AGGIUNTIVO PER PROROGA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA USO IDROELETTRICO	1.287.912,46	265.000,00	313.000,00
PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE CONTRIBUTI DI URBAN. E SANZIONI URBANISTICHE. ** QUOTA A FIN. U/TITOLO 2^ ** (VEDI ALTRO CAPITOLO 49520/1)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE E SANZIONI URB. * PER FINANZ. SPESE CORRENTI * (VEDI ALTRO CAPITOLO 49520)	0,00	20.000,00	10.000,00
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE RELATIVO A CESSIONI IMMOBILIARI O DIRITTI REALI DI GODIMENTO A TITOLO GRATUITO	1.705.013,41	0,00	0,00
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ASSOCIAZIONI RELATIVO A CESSIONE DI OPERE REALIZZATE SU PROPRIETA COMUNALE A TITOLO GRATUITO	16.400,00	0,00	0,00
MONETIZZAZIONE VALORE AREE/OPERE IN AMBITO P.A. O LOTTIZZAZIONI CON DESTINAZIONE RISORSE DA INDIVIDUARE	20.940,80	0,00	0,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione della Giunta Comunale era stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi ha individuato quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

A tal fine sono stati individuati alcuni terreni oggetto di possibile dismissione in quanto non utilizzati ai fini istituzionali. Trattasi in particolare di terreni agricoli e di alcuni lotti di area edificabile, per i quali sono state effettuate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. - delle valutazioni circa il loro valore commerciale e sono stati elencati nel prospetto "cessione di terreni".

Per il triennio 2026-2028 sono previste le seguenti operazioni immobiliari:

- cessioni immobiliari a titolo gratuito:** sono previste in bilancio in base alle vigenti convenzioni urbanistiche, che vengono rilevate contabilmente con una posta in entrata e una corrispondente posta in uscita:

Programma acquisizioni immobiliari gratuite (piani attuativi e varie)							
CAP. U/Vari - E 49666 E 49666/7 e E 49667/1)							
N.	VAR.	ACQUISTI PREVISTI	pp.ff./p.ed.	superf.mq.	VALORE A BILANCIO		
	BIL.				2026	2027	2028
1		Piano attuativo 12 loc. Caltron	pp.ff. 3274/5-3274/6 cc Cles		57.000,00		
2		Acquisizione gratuita p.ed. 1620 C.C.Cles e servitù su marciapiede p.ed.479 C.C. Cles (via Filzi)	p.ed. 1620 e p.ed. 479 c.c.Cles		9.000,00		
3		Acquisizione a titolo gratuito strada, pista ciclopedonale e tratto marciapiede via Diaz	p.f 1006/1 OPERE	999	249.750,00 212.435,00		
4		Intervento asfaltatura strada comunale a carico lotizzanti	P.F. 4342 OPERE		15.255,11		
5		Acquisizione a titolo gratuito terreni e marciapiede P.A. 35 via del Monte	p.f. 624 C.C. Cles OPERE		89.354,00		
6		P.A. 33 via al Castello	p.f.3090/9 OPERE	20	43.920,00 109.347,84		
7		P.A. 14 Caltron p.f. 4662	Monetizz.		6.000,00		
8		P.A. 14 Caltron p.f. 4663	Monetizz.		6.000,00		
9		P.A.12 Caralla (marciapiede via De Negri)	parte pp.ed. 1466-1735 e 1382 OPERE		22.200,00 10.930,00		
10		Acquisto a titolo gratuito per convenzione urbanistica	parte delle pp.ff. 542/2, 542/4, 540 e p.ed. 778 OPERE	166	19.200,00 58.330,38		
11		Piano attuativo 20 area ex Telecom acquisizione area e opere	p.ed 793, 1912, 1914 OPERE	520	16.588,31		
12		Piano Attuativo P.A. 11 (centro storico e zona produttiva Nancon) - Edilnova	p.ed. 970 e altre C.C.Cles pp.ff. 539/1-540/1	1860	180.000,00 17.000,00		
				1140	150.000,00		
13		Piano Attuativo P.A. 30 Area produttiva Strada per Mechel	cessione aree per allargamento strada e marciapiede OPERE	287	45.000,00		
14		Piano stralcio casa Viesi p.ed. 148 c.c. Cles - Piano Recupero Spinazeda n. 32	SERVITU' p.ed. 148 c.c. Cles	90	10.873,00		

15	Acquisto a titolo gratuito area per miglioramento viabilità via Campi Neri - ALLARG. VIABILITA' GIA' ESISTENTE	p.f. 251/3 in c.c. Cles	40	8.000,00		
16	Acquisto a titolo gratuito area per marciapiede in via Campi Neri	pp.ff. 115/7, 115/8 e p.ed. 620 c.c. Cles	53	10.600,00		
17	Acquisizione gratuita per allargamento strada in C.C. Mechel	pp.ff. 142/3 e 142/6 c.c. Mechel	5,25	800,00		
18	Piano Attuativo P.I.P. 23 La Vil	cessione aree per allargamento strada e marciapiede PP.FF. 1262-1264/5 CC Cles	459	50.490,00		
		OPERE		120.000,00		
19	Acquisto 25,5mq c.c. Mechel	pp.ff. 142/3 e p.ed. 111 c.c. Mechel	26	3.060,00		
20	Acquisizione gratuita neoformata p.f. 147/16 c.c. Cles (P.A. 10)	p.f. 147/16 c.c. Cles		11.115,00		
		OPERE		28.000,00		
21	Acquisizione a titolo gratuito p.ed. 62	p.ed. 62 c.c. Cles		60.000,00		
22	Acquisizione a titolo gratuito OPERE per realizzazione parcheggi presso Protezione civile	p.ed. 220 e 127/2 c.c. Mechel		16.400,00		
23	Acquisizione servitù di passo in via campi Neri	p.ed. 833 c.c. Cles		4.410,00		
24	Acquisizione a titolo gratuito terreno e marciapiede (PL 46 MAIANO)		190+243	46.170,00		
		OPERE		46.184,77		
		Monetizz.				
25	P.A. 14 Caltron p.f. 4661	Monetizz.		8.940,80		
g)	TOTALE ACQUISTI IMMOBILIARI			1.742.354,21	-	-

b) operazioni di permuta:

	I/T	RIEPILOGO OPERAZIONI DI PERMUTA	valore cessione	capitolo	valore acquisto	capitolo	differenza
							-
1	I	Permuta tra p.f. 3868/2 3870/2 3871/2 C.C.Cles e p.f. 4520/2 C.C. Cles	7.000,00	30100	7.000,00	24451	
1	T	Permuta tra p.f. 1500/1 C.C. Mechel e PP.FF. 4225 E 4217 C.C. Cles	11.000,00	30200	11.000,00	20820	
2	I	Permuta con congruaglio a favore del comune di Cles tra pp.ff 69/1 e p.f. 108/1	2.420,00	30100	660,00	24451	1.760,00
2	T	Permuta con congruaglio a favore del Comune nell'ambito del riordino fondiario località vergondola con alienazione di parte della pf. 4045 c.c. Cles, parte 3488 c.c. Cles, parte 4485 c.c. Cles, 3481 c.c. Cles, 3463 c.c. Cles, 4491 c.c. Cles	69.136,23		17.283,00		51.853,23
3	I	permuta tra la p.f 4080/3 c.c. Cles e parte della p.f. 4080/2 c.c. Cles	1.000,00		1.000,00		-
E)		TOTALE OPERAZIONI DI PERMUTA	90.556,23		36.943,00		53.613,23

In bilancio 2026 -2028 sono inoltre previste le seguenti operazioni di alienazione di beni patrimoniali (terreni / aree).

N.	VAR.	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	pp.ff./p.ed.	superf.mq.	VALORE A BILANCIO		
	BIL.				2026	2027	2028
1		Alienazione terreno (porzione di infrastruttura stradale)	p.f. 4310	61	11.400,00		
2		Alienazione di parte della p.f.1612 C.C.Mechel	p.f. 1612	1,2	200,00		
3		Alienazione porzione di terreno in località Spinazeda (Asta)	p.ed. 127 c.c. Cles		10.000,00		
C) TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI					21.600,00	-	-

N.	VAR.	ALIENAZIONI DI TERRENI	pp.ff./p.ed.	superf.mq.	VALORE A BILANCIO		
	BIL.				2026	2027	2028
1		Lotto edificabile via F. Filzi	P.F. 282/2 E 281 C.C. Cles	989		((296.700,00))	
2		Lotti edificabili Pra' del Toro P.A. 21A	P.F. 549/1, 549/4, 550/2	1972		((517.650,00))	
B) TOTALE ALIENAZIONE DI TERRENI					-	-	-

Sono inoltre previsti a bilancio le seguenti operazioni di acquisto.

N.	VAR.	ACQUISTI PREVISTI	pp.ff./p.ed.	superf.mq.	VALORE A BILANCIO		
	BIL.				2026	2027	2028
1		Acquisto 32,40 mq c.c. Mechel	p.ed. 111 e pp.ff. 143/2 e 143/4 c.c. Mechel	32,4	4.860,00		
			ACQ. OPERE		42.000,00		
2		Acquisto edificio storico spinazeda (casa Borghesi)	p.ed. 111 c.c. Cles		580.225,00		
3		Acquisto pertinenza edificio storico Spinazeda (casa Borghesi)	p.ed. 108/1 C.C. Cles	13,5	3.500,00		
4		Acquisto bosco	pp.ff. 1258/1 1258/2 1253/1 C.C. Mechel	8.900	8.000,00		
5		Acquisto pertinenze edifici per allargamento stradale	p.ed. 131	7	770,00		
6		Acquisto pertinenze edifici per allargamento stradale	p.f. 69/3	5	550,00		
7		Acquisto pertinenze edifici per allargamento stradale	p.f. 69/2	6	660,00		
F)		TOTALE ACQUISTI IMMOBILIARI			640.565,00	-	-

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 120.000,00 per l'esercizio 2026, in € 140.000,00 (di cui € 20.000,00 a finanziamento delle spese correnti) per l'esercizio 2027 ed in € 130.000,00 (di cui € 10.000,00 a finanziamento delle spese correnti) per l'esercizio 2028.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati sia al finanziamento di spese di investimento (quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere), sia a finanziamento di spese correnti nei limiti previsti dalla normativa, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste

somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria. Lo stanziamento relativo ai permessi di costruire ricomprende anche tali entrate.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Debito iniziale	373.270,5	319.946,5	266.622,5	213.298,5	159.974,5	106.650,5	53.326,58		
Nuovi prestiti									
Rimborso quote	53.324,00	53.324,00	53.324,00	53.324,00	53.324,00	53.324,00	53.326,58		
Estinzioni anticipate									
Variazioni									
Debito di fine esercizio	319.946,5	266.622,5	213.298,5	159.974,5	106.650,5	53.326,58	0,00	0,00	0,00
Debito iniziale	511.492,4	447.555,8	383.619,3	319.682,7	255.746,2	191.809,7	127.873,17	63.936,63	
Rimborso quota alla P.A.T. per estinzione anticipata 2015 (dal 2018 al 2027)	63.936,54	63.936,54	63.936,54	63.936,54	63.936,54	63.936,54	63.936,54	63.936,63	
Debito di fine esercizio	447.555,8	383.619,3	319.682,7	255.746,2	191.809,7	127.873,1	63.936,63	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2026-2028 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2025 risulta essere pari ad €. 181.199,68, importo che ricomprende anche la somma di 127.873,10 relativa ai mutui estinti anticipatamente in base all'art. 22 della L.P. 14/2014 con risorse anticipate dalla Provincia Autonoma di Trento, per le quali dal 2018 è previsto il recupero sui trasferimenti provinciali come da delibera della G.P. 1035/2016, per l'importo annuo di €. 63.936,54. L'operazione si perfeziona tramite un giro contabile.

Non vi sono oneri relativi ad interessi passivi per i prestiti già contratti, in quanto trattasi di un solo mutuo BIM a tasso zero.

Va precisato che la legge rinforzata n. 243 del 2012, come modificata dalla legge n. 164 del 2016, all'art. 9, comma 1 e 1 bis, reca le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. A tal fine le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come esplicitate nel medesimo articolo.

Il successivo art. 10 della legge n. 243 del 2012 disciplina il ricorso all'indebitamento, prevedendo l'adozione di apposite intese da concludere in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

Con specifico riferimento alle operazioni di indebitamento e al loro riflesso sul pareggio di bilancio, si è espressa la Corte dei conti-Sezioni riunite in sede di controllo, con

delibera n. 20 del 17 dicembre 2019. In tale sede il giudice contabile ha affermato che “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020 e con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020 era stata perfezionata l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 tra Comuni e Provincia di Trento. In particolare i Comuni trentini avevano assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per “rimborso prestiti” previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei medesimi Comuni e gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui, definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l’esercizio 2023.

Gli spazi finanziari erano stati assegnati dai comuni trentini alla Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di operazioni di investimento effettuate attraverso il ricorso all’indebitamento ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 243 del 2012.

Con il Protocollo d’Intesa per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, in considerazione dell’attuale incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l’anno 2023, alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, le parti hanno stabilito che gli spazi finanziari relativi al 2023 assegnati dai Comuni alla Provincia con la deliberazione n. 2079/2020 ritornano nella disponibilità dei singoli Comuni.

È stata inoltre condivisa l’opportunità di valutare la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D’Adige che garantiscano, per il 2024, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

In sede di integrazione al protocollo d’intesa per il 2024 le parti “condividono di prevedere la possibilità di concludere apposite intese “verticali” ai sensi dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012 tra la Provincia ed enti locali finalizzate alla realizzazione degli investimenti finanziati a valere sulla misura M2C4-I4.2 del PNRR. Rimane, in ogni caso, possibile ricorrere all’indebitamento da parte degli enti locali attraverso l’effettuazione di apposite intese “orizzontali” a livello di Comunità/Territorio Val d’Adige nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9 comma 1 della Legge 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento, come già concordato in sede di Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2024”. In sede di protocollo d’intesa per il 2025, al punto 7.1 si conferma per il 2025 e il 2026, quando condiviso in sede di integrazione al protocollo d’intesa per il 2024.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate

accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026-2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni, salvo per brevi periodi legate ad esigenze particolari e contingenti.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita di €. 500.000,00 per l'esercizio 2026; €. 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2026	2027	2028
FPV – parte corrente	€. 233.891,00	€. 245.218,00	€. 244.749,00
FPV – parte capitale	€. 3.276.477,98	€. 0,00	€. 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1	Spese correnti	2.818.651,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	11.874.177,78 (233.891,00) 13.076.846,68	10.964.150,53 (1.779.256,66) (245.218,00) 12.828.856,31	10.832.662,53 (918.260,80) (244.749,00)	10.839.586,53 (62.840,04) (244.749,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.587.035,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	12.170.401,71 (3.276.477,98) 9.752.672,06	12.796.842,08 (6.930.198,26) (0,00) 16.320.064,72	581.800,00 (500,00) (0,00)	481.300,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	117.262,00 (0,00) 117.262,00	117.262,00 (0,00) (0,00) 117.262,00	63.937,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) 0,00	500.000,00 (0,00) (0,00) 500.000,00	2.500.000,00 (0,00) (0,00)	2.500.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	538.210,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	4.214.000,00 (0,00) 4.844.736,00	4.164.000,00 (0,00) (0,00) 4.476.858,37	4.164.000,00 (0,00) (0,00)	4.164.000,00 (0,00) (0,00)

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
TOTALE TITOLI		6.943.898,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.375.841,49 (3.510.368,98) 27.791.516,74	28.542.254,61 (8.709.454,92) (245.218,00) 34.243.041,40	18.142.399,53 (918.760,80) (244.749,00)	17.984.886,53 (62.840,04) (244.749,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.943.898,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.375.841,49 (3.510.368,98) 27.791.516,74	28.542.254,61 (8.709.454,92) (245.218,00) 34.243.041,40	18.142.399,53 (918.760,80) (244.749,00)	17.984.886,53 (62.840,04) (244.749,00)

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2026		PREVISIONI dell'anno 2027		PREVISIONI dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	3.937.018,58	0,00	3.977.884,58	0,00	3.974.907,58	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	433.341,95	0,00	433.770,95	0,00	433.571,95	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.272.552,00	0,00	5.121.153,00	0,00	5.141.253,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	403.262,00	21.000,00	415.847,00	31.000,00	405.847,00	21.000,00
107	Interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.350,00	8.530,00	68.350,00	8.530,00	68.350,00	8.530,00
110	Altre spese correnti	815.626,00	0,00	814.657,00	0,00	814.657,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	10.964.150,53	29.530,00	10.832.662,53	39.530,00	10.839.586,53	29.530,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.828.862,93	10.828.862,93	556.800,00	556.800,00	456.300,00	456.300,00
203	Contributi agli investimenti	1.894.165,92	1.894.165,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	73.813,23	73.813,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200	Totale TITOLO 2	12.796.842,08	12.796.842,08	581.800,00	581.800,00	481.300,00	481.300,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	117.262,00	0,00	63.937,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	117.262,00	0,00	63.937,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	3.546.500,00	0,00	3.546.500,00	0,00	3.546.500,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	617.500,00	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.164.000,00	0,00	4.164.000,00	0,00	4.164.000,00	0,00
TOTALE		28.542.254,61	12.826.372,08	18.142.399,53	621.330,00	17.984.886,53	510.830,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione e viene programmato il fabbisogno di personale rispetto agli anni assunti a riferimento.

DOTAZIONE ORGANICA D/CC/2025/5	POSTI ATTUALI	DOTAZIONE ORGANICA			IN SERVIZIO AL 01/01/2026			di cui NON DI RUOLO	RIMANENTI POSTI VACANTI
		TEMPO PIENTO	PART-TIME	TOTALE	TEMPO PIENTO	PART-TIME	TOTALE		
Segretario comunale	1	1	0	1	1	0	1	0	0
A	5	3	2	5	3	2	5	1	0
B base	3	1	2	3	0	2	2	0	1
B evoluto	28	26	2	28	19	2	21	0	7
C base	29	23	6	29	22*	6	28	1	1
C evoluto	14	12	2	14	11	1	12	0	2
D base	9	8	1	9	7	1	8	0	1
D evoluto	1	1	0	1	1	0	1	0	0
TOTALE	90	75	15	90	64	14	78	2	12

* di cui un dipendente in comando da altro Ente

Le risorse finanziarie attualmente stanziare a bilancio da destinare ai fabbisogni di personale sono le seguenti:

	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027	ESERCIZIO 2028
Redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 101)	3.937.018,58	3.977.884,58	3.974.907,58

La spesa del 2026-2028 comprende gli aumenti retributivi sottoscritti, il cui onere è assunto a carico del bilancio provinciale e pertanto in entrata è previsto apposito stanziamento.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01.01.2022, che viene erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e indennità agli amministratori; il Comune di Cles non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997):
- IRAP iscritta per € 266.590,95 per il 2026, €. 267.019,95 per il 2027 ed €. 266.820,95 per il 2028
- la tariffa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani €. 63.215,00
- il sovracanone per la produzione di energia elettrica €. 46.600,00
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Rientrano anche eventuali spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Le previsioni di bilancio sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. È risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificate le spese relative ai seguenti contributi/trasferimenti correnti annualmente riconosciuti dall'ente a terzi:

PROGRAMMA	2026
01.02-Segreteria generale	23.000,00
03.01-Polizia locale e amministrativa	3.500,00
04.02-Altri ordini di istruzione non universitaria	15.000,00
04.06-Servizi ausiliari all'istruzione	-
05.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.300,00
06.01-Sport e tempo libero	72.300,00
06.02-Giovani	67.600,00
07.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo	56.447,00

09.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.100,00
09.03-Rifiuti	-
09.04-Servizio idrico integrato	-
09.05-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	36.915,00
10.05-Viabilità e infrastrutture stradali	1.000,00
11.01-Sistema di protezione civile	-
12.01-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13.000,00
12.05-Interventi per le famiglie	7.000,00
12.08-Cooperazione e associazionismo	53.000,00
12.11-Interventi per asili nido	200,00
14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-
17.01-Fonti energetiche	17.900,00
Totale complessivo	403.262,00

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in €. 1.000,00 per ogni esercizio del triennio. Tale somma si riferisce unicamente allo stanziamento prudenziale per un eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Non sono stanziati interessi per mutui in ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per €. 50.000,00 per ogni esercizio del triennio - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di €. 32.892,45 per l'esercizio 2026; €. 32.497,99 per l'esercizio 2027 ed €. 32.518,76 per il 2028.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL); lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad €. 50.000,00. Tale quota minima per l'esercizio 2026, è pari ad €. 47.521,99.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media è stata calcolata utilizzando il metodo della media semplice.
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Proseguendo, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza, il fondo è stato determinato in base alle modalità previste dalla legge, con il metodo della media semplice, e lo stanziamento in bilancio ammonta ad €. 103.179,00 per l'esercizio 2026 e ad €. 102.679,00 per gli esercizi 2027 e 2028. In relazione al metodo utilizzato della media semplice, si ritiene che il risultato ottenuto sia sufficiente ad assicurare la copertura dei crediti di dubbia esazione che si formeranno nel corso dell'esercizio, rinviando l'eventuale aggiornamento in sede di rendiconto.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità - relativo all'ex fondo svalutazione crediti) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di

amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo:

2026	€. 10.000,00	2027	€. 10.000,00	2028	€. 10.000,00
-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

IVA a debito

In bilancio sono anche stanziate le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. La spesa prevista è pari ad €. 178.150,00.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in

cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Per le spese in conto capitale si rinvia all'apposita sezione del DUP, nella quale vengono indicate le opere in esecuzione, quelle programmate nel triennio ed i relativi finanziamenti.

TITOLO 5 - ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI, CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

Non è prevista l'accensione di nuovi prestiti per il finanziamento di opere pubbliche.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso. Prudenzialmente, al pari dei precedenti esercizi, sono stati previsti in bilancio i seguenti stanziamenti di spesa:

2026	€ 10.000,00
2027	€ 10.000,00
2028	€ 10.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 117.262,00 per l'esercizio 2026. Per l'esercizio 2027 gli oneri di ammortamento calano, a seguito dell'estinzione di un prestito ad €. 63.936,63 e poi si azzerano nel 2028.

La quota degli oneri ricomprende un mutuo BIM per la manutenzione ordinaria delle centrali idroelettriche (€. 53.325,00) assunto nel 2015 e il rimborso alla Provincia dell'annualità relativa alla concessione di credito concesso nel 2016 per l'estinzione anticipata dei mutui (€. 63.937,00). Tale somma viene compensata mediante decurtazione del trasferimento provinciale a valere sull'ex-FIM per cui la minore entrata viene contabilizzata con apposito giro contabile.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Gli aspetti innovati riguardavano:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

È stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 legge 21 giugno 2022, n. 78" che ha, tra l'altro, modificato le soglie per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (150 mila euro per i lavori e 140 mila euro per i servizi e le forniture) sono stati aggiornati, con D.M. 10 ottobre 2024, i principi contabili a cui si rinvia.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2026	2027	2028
FPV – parte corrente	€. 245.218,00	€. 244.749,00	€. 244.749,00
FPV – parte capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta, non ricorre la fattispecie prevista per la costituzione di tale fondo.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Finalità
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,54	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON - Società cooperativa	2,55	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0674	Produzione di servizi strumentali all'ente nell'ambito della riscossione e gestione
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	0,0154	Locazione di beni immobili propri
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,00098	Organizzazione di mezzi tecnici economici finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti attraverso società controllato e/o collegate
DOLOMITI ENERGIA SPA	0,455	Commercializzazione di energia elettrica
S.E.T. SPA	2,92	Distribuzione di energia elettrica nel territorio della provincia autonoma di Trento; realizzazione, manutenzione e gestione di reti di distribuzione per il servizio stesso
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,026	La Società gestisce le reti di telecomunicazione provinciali in fibra ottica e radio, comprese le reti per l'emergenza, i data center e l'evoluzione verso il cloud, oltre a realizzare e gestire software e applicazioni, anche innovativi, per la digitalizzazione del territorio trentino. Le attività di Trentino Digitale includono anche la sicurezza informatica e il supporto alle strategie della Provincia autonoma di Trento per la diffusione della banda ultra larga nel Trentino.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Cles non ha rilasciato alcuna garanzia fideiussoria.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2025, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute inferiore al 5%, si ritiene che l'Ente non dovrà stanziare nel 2026 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, e pertanto in bilancio non è stata prevista la corrispondente voce.

Qualora, in sede di verifica consuntiva, da effettuarsi entro il termine del 28 febbraio 2026, emergerà una situazione differente, l'ente provvederà, con apposita variazione al bilancio, a stanziare l'apposito fondo.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI DI PARTE CORRENTE

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Cap.	Art.	Descrizione	2026	2027	2028
1005	1	IM.I.S. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1040	1	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2124		CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO INDENNITA ORDINE PUBBLICO PAGATO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	120,00	120,00	120,00
3045		PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CDS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3045	1	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3045	3	PROVENTI SANZIONI NORME URBANISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			148.620,00	148.620,00	148.620,00

Cap.	Art.	Descrizione	2026	2027	2028
1214	0 ***	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO *** SPESA UNA-TANTUM	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1215	0 **	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ** SPESA UNA TANTUM	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1985	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	8.092,00	8.092,00	8.092,00
9786		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE POMARIA	-	10.000,00	-
11000		RIMBORSO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER REGOLAZIONI FINANZIARIE PER IL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI E PER ALTRI FONDI STATALI COVID	438,00	438,00	438,00
			29.530,00	39.530,00	29.530,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2026 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune ammonta complessivamente ad €. 5.757.075,01, ed è suddiviso come indicato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	5.175.372,45
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	5.949.620,69
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	14.233.892,19
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	16.095.482,68
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	35.260,55
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	10.027,96
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	44.029,18
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	9.282.199,24
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	5.225.094,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	5.090.112,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	149.737,25
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	3.510.368,98
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	5.757.075,01
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	358.188,54
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2025	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	152.563,00
	Fondo contenzioso	150.541,79
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
	Altri accantonamenti	135.549,00
	B) Totale parte accantonata	796.842,33
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	377.469,68
	Vincoli derivanti da trasferimenti	5.289,07
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	382.758,75
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	432.902,73
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.144.571,20
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Non è prevista l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2026 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti; pertanto l'ente non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a),

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalla legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, nel prospetto sopra riportato viene data evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2025, considerato che il bilancio di previsione 2026-2028 non prevede l'utilizzo di quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2025.

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

L'art. 1 comma 785 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 esplicita la definizione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2025.

La definizione precedentemente in vigore, stabilita all'articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, definiva l'equilibrio di bilancio semplicemente come "un risultato di competenza non negativo", consentendo (articolo 1 comma 819) ai fini del conteggio anche l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato

di entrata e di spesa.

L'art. 1 comma 785 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 definisce, a partire dal 2025, l'equilibrio come "un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria", comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.